

ISTRUZIONI Stoccaggio vino Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Campagna vendemmiale 2020/2021

La Legge 12/12/2016 n. 238, comunemente conosciuta come “Testo Unico della vite e del vino”, prevede all’articolo 39 alcune misure finalizzate alla gestione della produzione dei vini a DOP (DOCG e DOC) o IGP (IGT).

In particolare, il comma 4, recita: “4. **Le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell’uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberanti di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all’articolo 35.**”

Pertanto, lo stoccaggio dei vini consiste nel trattenere in cantina il vino prodotto con denominazione per un determinato periodo transitorio, fissato nel provvedimento regionale, evitando così di porlo sul mercato al fine di sostenerne il prezzo.

Per la **vendemmia 2020**, il Comitato di Gestione della Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi, esaminata la contingente situazione del mercato e in accordo con le organizzazioni professionali, proporrà alla Regione Marche di attuare la misura dello “stoccaggio dei vini” al fine di modulare l’offerta di prodotto e, quindi, stabilizzare il funzionamento del mercato.

- *i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle **uve eccedenti i 120 quintali/ettaro**, fino alla produzione massima consentita di 140 quintali/ettaro;*

- *la misura dello stoccaggio dovrà **concludersi entro il 31 dicembre 2021**, salvo eventuali proroghe;*

- *lo svincolo del prodotto oggetto dello stoccaggio **potrà avere inizio non prima di marzo 2021** salvo situazioni eccezionali; la richiesta di svincolo totale/parziale del prodotto oggetto di stoccaggio sarà presentata al Servizio Politiche Agroalimentari Posizione di Funzione Competitività multifunzionalità e internazionalizzazione dell’impresa agricola e agroalimentare e SDA di Fermo – Ascoli Piceno dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vino, con allegata adeguata relazione tecnico economica a supporto della richiesta medesima;*

- *i quantitativi di mosti e vini atti a dare DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi, oggetto di stoccaggio obbligatorio, **possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione a vino IGT o vino generico** effettuata dal detentore del prodotto nei termini previsti dall’art. 38, commi 2 e 3 della Legge n.238/2016.*

Quindi, in sintesi:

- - sono soggetti a stoccaggio solo i vini “Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC” ottenuti dalle uve che eccedono i 120 q.l/Ha, fino alla resa massima di 140 q.li/Ha;
- - non sono soggette allo stoccaggio i vini ottenuti per la Tipologia Superiore e Passito - la misura si conclude entro il 31 dicembre 2021 (salvo eventuali proroghe);
- - lo svincolo del prodotto può iniziare dal marzo 2021 (salvo situazioni eccezionali) su richiesta del Consorzio;
- - se la situazione di mercato lo richiedesse, il Consorzio può chiedere la riclassificazione totale/parziale del vino in stoccaggio verso una classificazione inferiore (IGT, generico);
- - l’azienda detentrica del vino in stoccaggio può in qualsiasi momento svincolare il prodotto attraverso la sua riclassificare verso vini IGT o generici.

Si precisa che il prodotto in stoccaggio, considerato che non può essere certificato, non può uscire dalla zona di produzione, se non previa riclassificazione a vino IGT o generico.